

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 921-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 827)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano,
conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971**

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della scadenza della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, con l'accordo 9 agosto 1971, sottoposto all'esame del Senato, si è provveduto a stipulare una nuova convenzione, valida per 10 anni e con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

La nuova convenzione, come già la precedente, prevede l'obbligo per lo Stato della Città del Vaticano di servirsi della Zecca italiana per la coniazione delle monete metalliche, e che esse siano identiche a quelle italiane, per metallo, composizione chimica, dimensione e valore nominale e intrinseco di ogni singolo pezzo.

L'ammontare delle monete da coniare non può superare i 200 milioni di lire e i 20 milioni di pezzi.

In aggiunta al limite massimo è consentita la coniazione di un ulteriore ammontare, non superiore ai 200 milioni, nell'anno in cui si ha sede vacante e la elezione di un nuovo Pontefice, in ciascun Anno Santo e nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico.

La coniazione delle monete d'oro è libera.

I contraenti sono impegnati a reprimere le falsificazioni delle rispettive monete.

La convenzione viene dopo l'approvazione della Camera dei deputati.

In conformità alla decisione adottata il 22 marzo 1973 dalla Commissione affari esteri, il relatore ha l'onore di richiedere l'approvazione anche del Senato.

SCELBA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

21 marzo 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 9 agosto 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 della Convenzione stessa.